



COMUNE DI MASSA LUBRENSE

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 46

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2012

L'anno **duemiladodici** il giorno **VENTISEI** del mese di **OTTOBRE** alle ore **16,00**

in Massa Lubrense, nella Sala Consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale sessione **ordinaria** di **prima** convocazione ed in seduta **pubblica**, convocato dal Presidente Luigi Ercolano ai sensi dell'art.38 del D. L.gvo n. 267/2000 e dell' art.28 del vigente statuto comunale.

Premesso che a ciascun consigliere è stato notificato l'avviso di convocazione, pubblicato all'albo pretorio del Comune;

Presiede la seduta il Presidente Luigi Ercolano

E' Presente il Sindaco dott, Leone Gargiulo

Dei seguenti Consiglieri in carica:

- | | | | |
|----------------|---------------|-----------------|-----------|
| 1) STAIANO | Liberato | 12) VINACCIA | Mose' |
| 2) RUOCCO | Giuseppe | 13) CANGIANO | Salvatore |
| 3) PERSICO | Alessio | 14) BALDUCELLI | Lorenzo |
| 4) MARCIA | Antonio | 15) STAIANO | Giovanna |
| 5) INSIGNE | Davide | 16) GIUSTINIANI | Michele |
| 6) IACCARINO | Donato | 17) CARRATU' | Vincenzo |
| 7) ERCOLANO | Luigi | 18) FIORENTINO | Sergio |
| 8) DE GREGORIO | Antonino | 19) DI PRISCO | Pietro |
| 9) IACCARINO | Dorina | 20) D'ESPOSITO | Giuseppe |
| 10) PIRODDI | Diego | | |
| 11) CORCIONE | F.sco Saverio | | |

risultano assenti i Sigg. Giustiniani – Staiano G .

Il Presidente, Luigi Ercolano, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e mette in discussione l'argomento segnato in oggetto.

Partecipa il Segretario Generale dr.ssa Loredana Lattene il quale funge anche da verbalizzante.

PRESIDENTE

Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno: approvazione aliquote detrazioni⁹³ imposta municipale propria IMU per l'anno 2012. Prego assessore Staiano.

ASSESSORE STAIANO

In effetti di tutto ciò che abbiamo argomentato prima si traduce solo per questo anno con l'applicazione delle tariffe convenzionali, lo 0,4 e lo 0,76 per le seconde case.

CONSIGLIERE BALDUCELLI

È ovvio che nel momento in cui, quando andavano apportate delle modifiche doveva essere fatte al regolamento, arrivare alle aliquote e dire qualcosa penso sia completamente inutile. Solo una risposta all'assessore per quanto riguarda il regolamento. Il regolamento, alla fine, per quelle che erano le cose chieste con emendamenti a prescindere dal fatto se fosse stato visto prima, chiaramente può anche capitare di non riuscirle a vedere in tempi brevi quindi quello che poi alla fine, la minoranza chiedeva non era un qualcosa che non si poteva fare già stasera.

ASSESSORE STAIANO LIBERATO

Voglio solo chiarire, il mio non era un tono polemico, era solo un canovaccio di lavoro, poi quello che è stato proposto non solo è

accoglibile, ho detto che lo facciamo questa sera perché si doveva riscrivere e con tutta onestà lo so le implicazioni che potrebbe avere sui conti perché in questo momento non ho elementi per dire cosa succede muovendo le cose. Poi, per quanto riguarda le altre cose ci siamo resi disponibili a cambiare, però una volta che lo dobbiamo fare facciamolo una sola volta. Voglio chiarire questo punto e non me ne voglia perché certamente non era un sottolineare. Se non lo volevamo fare oppure eravamo rigidi certamente ci saremmo comportati diversamente e sono esigenze anche entro il 31 il regolamento deve essere approvato. Questa era la difficoltà. Chiedo al gruppo di maggioranza di votare positivamente alle aliquote per il 2012 e chiedo anche alla maggioranza di votare l'immediata esecutività dell'atto.

Alle ore 18,50 il consigliere Fiorentino Sergio abbandona l'aula. Sono presenti n. 18 consiglieri e assenti n. 3 consiglieri (Giustiniani, Staiano G., Fiorentino) oltre al Sindaco.

PRESIDENTE

Passiamo alla votazione. Chi è favorevole alzi la mano.

Favorevoli 14, contrari "nessuno" Astenuti 4. (Balducelli, Carratu', Di Prisco, D'esposito)

Rientra il Sindaco. Sono presenti n. 18

consiglieri.

Votiamo anche l'immediata esecutività.

Favorevoli 14, contrari "nessuno", Astenuti
4:.(Balducelli, Carratu', Di Prisco, D'esposito)

SINDACO

Ha chiamato in questo momento il senatore Sarro che mercoledì 31 si voterà al Senato, su proposta dei consiglieri PDL, centro destra e centro sinistra e si potrà seguire in diretta alle ore 17:00 sui canali Sky. Si voterà sull'apertura delle termine condono 2003.

La seduta è sciolta alle ore 18,55

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 26.10.2012

OGGETTO PROPOSTA: **Approvazione aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2012.**

(Per contenuto vedasi a tergo)

La proposta è d'iniziativa del **Assessore Dott. Liberato Staiano**

ed è stata curata per l'istruttoria dal servizio/ufficio **Economico Finanziario**



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Art. 49 D. Lgvo n. 267/2000)

Visto: con parere favorevole _____

Massa Lubrese, li 25.10.2012



Il responsabile del servizio/ufficio:

Dott. Antonio Tramontano

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
E PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 49 D. Lgvo n. 267/2000)

Bilancio di previsione Competenze/Residui - Codice - Capitolo

Stanziamento definitivo

Impegni precedenti

Disponibilità

Visto: con parere favorevole _____

Massa Lubrese, li 25/10/12



RESPONSABILE DI RAGIONERIA

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU), per l'anno 2012.

**Relazione Istruttoria
del Responsabile del Servizio Economico Finanziario**

Premesso che il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ha disposto l'istituzione, a decorrere dall'anno 2014, dell'Imposta Municipale Propria (di seguito IMU);

Che l'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione dell'IMU;

Che il citato articolo 13, comma 1, del D.L. n. 201 del 2011, stabilisce che l'IMU è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, secondo le disposizioni contenute nel medesimo articolo 13 ed in base agli articoli 8 e 9 del predetto D.Lgs. n. 23 del 2011, in quanto compatibili;

Che, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, l'IMU ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;

Che, in virtù dell'articolo 13, comma 3, del D.L. n. 201 del 2011, la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore degli immobili determinato secondo le disposizioni contenute nello stesso articolo 13, commi 4 e 5, del D.L. n. 201 del 2011 e nell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6, del D.Lgs. n. 504 del 1992;

Che l'articolo 13, commi 6, 7 e 8, del D.L. n. 201 del 2011, stabilisce l'aliquota di base e le riduzioni della stessa per determinate fattispecie;

Che, in particolare, il comma 6 dell'articolo 13, del D.L. n. 201 del 2011, stabilisce l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, prevedendo, altresì, la possibilità per i Comuni di disporre con deliberazione consiliare, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la modifica, in aumento o in diminuzione, della aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali (ossia: minimo 0,46 % - massimo 1,06%);

Che il comma 7 del medesimo articolo 13, del D.L. n. 201 del 2011, prevede un'aliquota ridotta, pari allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità per i Comuni di modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali (ossia: minimo 0,20 % - massimo 0,60%);

Che il comma 8 dell'articolo 13, del D.L. n. 201 del 2011, stabilisce un'aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, prevedendo la possibilità per i comuni di ridurre detta aliquota fino allo 0,1 per cento;

Che, inoltre, l'articolo 13, commi 9 e 9-bis, del D.L. n. 201 del 2011, contempla la possibilità dei Comuni di prevedere ulteriori riduzioni dell'aliquota di base per determinate categorie di immobili e, precisamente: fino allo 0,38 per cento, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori; fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, ovvero di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, o di immobili locati;

Che l'articolo 13, comma 10, del D.L. n. 201 del 2011, con riferimento all'abitazione principale e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, e all'articolo 6, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 504 del 1992, stabilisce una detrazione dall'imposta dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, pari a Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Che, inoltre, sempre con riguardo all'abitazione principale e relative pertinenze, il comma 10 del redetto articolo 13 prevede, per i soli anni 2012 e 2013, una maggiorazione della suddetta detrazione pari a Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante

abitualmente e residente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un importo massimo di Euro 400,00;

Che, ai sensi del medesimo comma 10 dell'articolo 13, D.L. n. 201 del 2011, è prevista la possibilità dei Comuni di applicare l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione dall'imposta anche alle unità immobiliari e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata; nonché di elevare l'importo della detrazione fissata per l'abitazione principale e relative pertinenze, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di Bilancio e, comunque, con il divieto, in tal caso, di stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari possedute a disposizione;

Che, inoltre, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, l'articolo 13, comma 12, del D.L. n. 201 del 2011, prevede che il versamento dell'IMU è effettuato esclusivamente mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate;

Premesso inoltre che il recente Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è intervenuto sulla disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), apportando modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011 e negli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011;

Che, in particolare, le modifiche ed integrazioni disposte dal sopra citato D.L. n. 16 del 2012, concernono:

1. la nozione di abitazione principale, in merito alla quale è precisato che per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

2. l'esclusione dal gettito IMU spettante allo Stato della quota di imposta dovuta sugli immobili posseduti dai Comuni, siti sul proprio territorio, sulle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché sugli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e sugli immobili;

3. l'attribuzione ai Comuni della facoltà di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

4. la precisazione dell'ambito di applicazione delle agevolazioni previste per l'abitazione principale, disponendo che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

l'individuazione dell'obbligo di pagamento dell'IMU in capo al coniuge assegnatario, in caso di assegnazione della casa coniugale, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

tal fine l'assegnazione viene considerata come attribuzione di un diritto di abitazione;

6. la previsione, per il solo anno 2012, del pagamento dell'acconto IMU con le modalità di seguito specificate:

a) il pagamento della prima rata dell'imposta è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e le detrazioni previste dall'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011; la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata;

b) per l'abitazione principale e per le relative pertinenze l'imposta è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota

di base e le detrazioni previste dall'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, il soggetto passivo può versare l'imposta con le modalità indicate nel precedente periodo;

c) per i fabbricati rurali ad uso strumentale, è stabilito che la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata;

d) per i fabbricati rurali ancora iscritti nel catasto dei terreni, per cui vi è l'obbligo di dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre;

7. la possibilità, a decorrere dal 1° dicembre 2012, di corrispondere l'imposta non solo mediante il versamento unitario (F24), ma anche mediante versamento su apposito conto corrente postale;

8. la possibilità per il Governo di rideterminare le aliquote di base e le detrazioni di legge con uno o più DPCM entro il 10 dicembre 2012 e la potestà dei Comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell'imposta entro il 31 ottobre 2012;

Considerato che le disposizioni contenute nel Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, e nel Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, determinano una riduzione dei trasferimenti erariali ed impongono per il rispetto del "Patto di stabilità interno" miglioramenti dei saldi di finanza pubblica per cui gli Enti Locali sono chiamati a ridurre gli oneri gestionali e finanziarsi cercando di incidere il meno possibile sul livello di indebitamento pubblico;

Che l'articolo 13, commi 10 e 11, del D.L. n. 201 del 2011, come modificati dal D.L. n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012, dispone una compartecipazione dello Stato al gettito dell'IMU, riservando allo stesso una quota pari al 50 per cento del gettito dell'imposta a disciplina di base, escludendo dal calcolo l'abitazione principale, gli immobili rurali strumentali, gli immobili posseduti dai comuni nel proprio territorio, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, il cui gettito va integralmente ai Comuni;

Che, ai fini del calcolo della quota di imposta riservata allo Stato, da versare contestualmente all'IMU, non si applicano le detrazioni previste dall'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011 nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni;

Che l'articolo 13, comma 17, del D.L. n. 201 del 2011 stabilisce che il maggior gettito dell'IMU, stimato ad aliquota di base, rispetto a quanto introitato a titolo di ICI per l'anno 2010, viene compensato da una riduzione di pari importo del fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del citato D.Lgs. n. 23 del 2011;

Che l'articolo 28 del più volte citato D.L. n. 201 del 2011 prevede una ulteriore riduzione non compensativa del predetto fondo sperimentale di riequilibrio per ciascun Comune, ripartito in proporzione alla distribuzione territoriale dell'IMU;

Che ciò nonostante, si ritiene opportuno avvalersi della facoltà attribuita ai comuni di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

Considerato inoltre che, il complesso quadro normativo di riferimento sopra evidenziato ed il susseguirsi di norme che prevedono riduzioni sempre più consistenti ai trasferimenti statali ed alle risorse sostitutive assegnate in applicazione del federalismo fiscale, hanno determinato una sempre maggiore erosione della capacità di spesa dei Comuni;

Che occorre rispettare le incompressibili esigenze di Bilancio, garantendo il mantenimento dei servizi essenziali e preservando le esigenze di sviluppo della città;

Che il gettito IMU, previsto a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nelle presenti premesse, è in linea con le previsioni allocate nel Bilancio;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2010, n. 23;

Visto l'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Visto l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;



L'Assessore al Bilancio

Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Trionfano

- Vista la relazione istruttoria del Responsabile del Servizio Economico Finanziario

PROPONE

per i motivi di cui in premessa:

- di determinare, per l'anno 2012, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU):

1. Aliquota pari allo 0,4 per cento per le seguenti fattispecie:

a) unità immobiliare, e relative pertinenze, adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il soggetto passivo e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio del Comune di Massa Lubrense, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.



Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

b) unità immobiliare e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

c) unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti alle società cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

1.1 Alle unità immobiliari indicate al punto 1, lettere a) e b), si applica la **detrazione dall'imposta** dovuta pari a Euro 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta; tale detrazione è maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, a condizione che questi dimori abitualmente e sia residente anagraficamente nell'abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400,00. Alle unità immobiliari di cui al punto 1, lettera c), si applica solo la detrazione dall'imposta dovuta pari a Euro 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta.

2. Aliquota pari allo 0,76 per cento per tutti gli altri immobili.



L'Assessore al Bilancio

Dott. Liberato Staiano



COMUNE DI MASSA LUBRENSE

IL COLLEGIO DEI REVISORI

M.A.

COMUNE DI MASSA LUBRENSE

26 OTT 2012

PROV. N. *23478*

Al Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Ercolano Luigi

Oggetto: determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria "Imu" – anno 2012

Il giorno 25.10.2012, Giovedì alle ore 15.30 presso la Casa Comunale il Revisore Unico del Comune di Lubrense nella persona del Rag. Ferdinando Esposito, esprime il seguente parere sull'argomento in oggetto

IL REVISORE UNICO

LETTA

la proposta dell'Assessore al Bilancio, Dott. Liberato Staiano;

VISTI

- il parere di regolarità contabile, espresso dal dott. Antonio Tramontano "Responsabile del Servizio Finanziario", ai sensi dell'art. 49 del testo unico 267/2000;
- il parere di regolarità tecnica espresso dal dott. Antonio Tramontano "Responsabile del Servizio Finanziario", ai sensi dell'art. 49 del testo unico 267/2000;
- La normativa vigente e relative modifiche.

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione in oggetto.

Letto, confermato, sottoscritto.

[Signature]
IL REVISORE UNICO

Del che il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come appresso:

IL PRESIDENTE
F.to Luigi Ercolano

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Loredana Lattene

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE


SI ATTESTA che, la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio dal 16 NOV. 2012 ove rimarrà per quindici giorni consecutivi (comma 1 – art. 124 D. Lgvo. 267/2000).

IL RESPONSABILE DELLA MATERIALE AFFISSIONE
F.to IL MESSO NOTIFICATORE
GIUSEPPE MORVILLO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Sabatino Iavarone

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Massa Lubrense, li 16 NOV. 2012



Trasmesse due copie al CO.RE.CO. – Sez. di Napoli, oppure al Difensore Civico comunale o Provinciale (solo per il punto 3), il _____ Prot. _____ Ricevute il _____:

- 1. Perché trattasi di atto da sottoporre a controllo preventivo di legittimità (art. 126 c. 1 D. Lgvo. 267/2000)
- 2. Su decisione della Giunta Comunale, giusto atto n. _____ del _____ (art. 127 c. 3 del D. Lgvo 267/2000)
- 3. Su richiesta di un quinto dei consiglieri (art. 127 c. 1 D. Lgvo 267/2000) in atti al n. _____ del _____

Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Responsabile dell'Ufficio di Segreteria

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ per:

- 1. Decorrenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 del D. Lgvo. 267/2000), non essendo pervenute richieste di invio a controllo;
- 2. Decorrenza dei 30 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO. senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimenti (art. 134 c. 1 del D. Lgvo 267/2000);
- 3. Per esame favorevole da parte del CO.RE.CO. provvedimento n. _____ di prot. – verb. _____ del _____ decisione : _____
- 4. A seguito di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti dal CO.RE.CO. ai sensi dell'art. 133 c. 2 del D. Lgvo. n. 267/2000 con provvedimento n. _____ di prot. – verb. _____ del _____ e forniti con deliberazione/nota n. _____ del _____

Massa Lubrense, li _____

IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to _____

F.to _____

Eventuali decisioni di annullamento da parte del CO.RE.CO. e/o comunicazione del Difensore Civico Comunale o Provinciale :

Organo: CO.RE.CO./Difensore Civico Comunale o Provinciale - n. _____ prot. – verb. _____ - del _____ decisione/comunicazione _____

La delibera si assegna al settore/ufficio _____ per le procedure attuative.

Massa Lubrense, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Per ricevuta: settore/ufficio _____ / _____ / _____ li _____